

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	30/12/2016
Periodo temporale di vigenza	annualità 2016
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Fabrizio Costa (presidente – Segretario generale) Daniela Del Bello (componente – Dirigente P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione) Stefania Baldassari (componente – Dirigente P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione) Fabio Montanini (componente – Dirigente P.F. Lavoro e formazione)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL REGIONALE CISL FP REGIONALE UIL FPL REGIONALE
Soggetti destinatari	Personale dipendente del comparto della Giunta regionale trasferito dalla provincia di Ancona
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:
- In data 19/12/2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale trasferito dalla provincia di Ancona – anno 2016; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale, nella seduta del 30/12/2016, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; in data 30/12/2016 è stato sottoscritto il contratto definitivo.

- E' stato adottato il piano della performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazioni della Giunta regionale n. 45 del 01/02/2016 e n. 924 del 08/08/2016.

- E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009 e dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 25/01/2016.

- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 ed agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013.

- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto della Giunta regionale trasferito dalla provincia di Ancona, con riferimento all'annualità economica 2016.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali).

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56**, ai sensi del quale il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, anche con riferimento alle voci del trattamento accessorio; le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
- **articolo 4, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13**, ai sensi del quale l'ammontare delle risorse corrispondenti a quelle erogate dalle province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività incrementa le quelle della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie.
- **articolo 10 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015**, ai sensi del quale i dipendenti trasferiti, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56/2014.
- **nota della Commissione Affari Istituzionali del 25 maggio 2016**, che definisce i criteri per la costituzione dei separati fondi del personale provinciale.

In particolare, le risorse destinate alla contrattazione integrativa, sono state quantificate sulla base dei dati trasmessi dalla provincia di Ancona e corrispondono agli importi goduti dal personale trasferito nell'annualità 2014, in termini di competenza, con riferimento agli istituti contrattuali di seguito elencati:

- compensi produttività (lett. a) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- progressioni economiche orizzontali (lett. b) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- indennità di comparto (esclusa quota 2002) (art. 33 CCNL 22/1/2004)
- retribuzione di posizione e risultato A.P. e P.O. (lett. c) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- turnazioni (lett. d) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- reperibilità (lett. d) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- rischio (lett. d) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- maneggio valori (lett. d) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- orario notturno, festivo e notturno-festivo (lett. d) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- disagio personale categorie A - B - C (lett. e) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- specifiche responsabilità categorie B - C (lett. f) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- specifiche responsabilità categoria B - C - D (lett. i) - art. 17 CCNL 1/4/1999)
- assegno ad personam ex regionali (Accordo Regione-Province 2006)

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 507.122,34, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni, secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

I compensi di produttività, retribuzione di risultato e indennità accessorie rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento, con riferimento all'annualità 2014. Per i compensi di produttività e la retribuzione di risultato si applica il sistema di valutazione della performance previsto nella Regione; gli altri compensi sono mantenuti a condizione che le relative funzioni siano svolte.

In caso di incapienza del fondo, gli importi relativi ai singoli istituti sono ridotti in misura proporzionale alle risorse disponibili.

Il contratto prevede che per la valutazione della performance trovano applicazione il sistema premiante di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Il titolo II (Merito e premi) del decreto legislativo n. 150/2009, infatti, reca strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività e concorsualità anche nel riconoscimento degli incentivi, nonché criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance e per la differenziazione delle valutazioni.

Per la concretizzazione di tali criteri sono stati adeguati i sistemi di valutazione della dirigenza e del personale non dirigente, già vigenti.

L'adeguamento è stato effettuato con il supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 22/2010 svolge le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 45 del 01/02/2016 e n. 924 del 08/08/2016, concernenti il Piano della performance 2016 – 2018 e il relativo aggiornamento.

In particolare, tale Piano è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione".

Le specifiche disposizioni di riferimento, i criteri ed il procedimento di elaborazione, nonché la fonte dei dati, sono indicati nello stesso Piano.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa, e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano, compatibilmente con l'oggettiva complessità della materia, è stato predisposto in modo da assicurare la massima snellezza, sia a livello di linguaggio che di struttura e si compone di tre sezioni.

La prima sezione intende fornire una immagine essenziale, ma precisa, delle figure politiche del governo regionale, delle funzioni assolve dall'Ente e della struttura amministrativa grazie alla quale si esplicita l' "agire" regionale, nonché un quadro del capitale umano e delle risorse finanziarie dell'Ente.

La seconda sezione, grazie ad un utilizzo spinto degli strumenti grafici, delinea in modo estremamente intuitivo ed immediato il contesto economico-finanziario e sociale all'interno del quale le Marche si muovono.

Nella terza sezione, il nucleo principale del Piano, sono presentati gli obiettivi trasversali, strategici ed operativi della Giunta regionale, articolati per singole strutture, con i relativi indicatori di risultato annuali. Particolare rilievo viene attribuito ai suddetti obiettivi trasversali, che per loro natura, sono raggiungibili con uno sforzo comune di tutte le strutture e costituiscono una leva di miglioramento dei risultati organizzativi ed individuali verso un innalzamento del livello dei servizi alla collettività e della soddisfazione degli stakeholder.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è complessivamente pari a Euro 507.122,34, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004 (c.d. risorse stabili), sono pari a Euro 507.122,34, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 e della nota della Commissione Affari Istituzionali del 25 maggio 2016.

1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 507.122,34;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 507.122,34.

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 30/12/2016, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 366.453,64.

In particolare, le risorse stabili vengono impiegate per Euro 366.453,64 per finanziare istituti contrattuali con natura obbligatoria e a destinazione vincolata, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità varie (turni, rischio e reperibilità), retribuzione posizione e risultato minimo (10%) per posizioni organizzative, come di seguito specificato:

- progressioni orizzontali Euro 137.964,84

- indennità di comparto (esclusa quota 2002)	Euro	63.809,83
- retribuzione posizione posizioni organizzative	Euro	70.726,50
- retribuzione risultato minima posizioni organizzative	Euro	7.072,65
- indennità ex UOO e staff	Euro	1.440,00
- indennità varie (turni, reperibilità, rischio)	Euro	36.171,78
- assegno ad personam ex regionali	Euro	28.610,64
- compartecipazione recupero verifica MEF	Euro	20.657,40

2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 140.668,70 e sono destinate ai seguenti istituti contrattuali:

- produttività	Euro	68.600,10
- retribuzione risultato posizioni organizzative	Euro	9.802,35
- indennità specifiche responsabilità (art.17, lettera f,i)	Euro	33.800,46
- indennità varie (art.17, lettera d,e,f)	Euro	4.678,40
- residuo da destinare a indennità varie e produttività	Euro	23.787,39

2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 366.453,64;
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 140.668,70;
- Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 507.122,34.

2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 507.122,34, vengono impiegate per Euro 272.501,17 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto del 28/12/2012;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione non prevede nuove progressioni orizzontali.

3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Trattandosi di un fondo relativo all'anno 2016, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 353.352,36.

Restano da liquidare Euro 153.769,98, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 49.667,70, per un totale complessivo di Euro 203.437,68, relativi al salario accessorio anno 2016, il cui pagamento viene effettuato nell'anno successivo (produttività, retribuzione di risultato posizioni organizzative, indennità varie e indennità personale di categoria D). Tale onere trova copertura nell'ambito degli

stanziamenti previsti a carico dei capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027 del bilancio 2016/2018, annualità 2016; secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziare nell'esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo.

Ancona, li 30 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DELLA P.F. ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA
REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

(Dott.ssa Daniela Del Bello)





Regione Marche
Il Collegio dei Revisori
Verbale n. 08/2016

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 40bis D. Lgs. 165/2001 e smi sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge inerenti i contratti collettivi decentrati integrativi del personale NON dirigente della Giunta della Regione Marche trasferito dalla Provincia di Ancona con riferimento alla costituzione del Fondo del salario accessorio dell'anno 2016

Il giorno 27 dicembre 2016 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Gianni Ghirardini (Presidente), dott. Luciano Fazzi e dott. Giuseppe Mangano.

Il Collegio ha ricevuto la richiesta di parere in data 23 dicembre 2016 ed ha esaminato l'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per il **personale non dirigente della Giunta Regione Marche trasferito dalla Provincia di Ancona** relativo all'annualità 2016 sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali il 19/12/2016.

Il Collegio ha altresì ricevuto il 23/12/2016 la Relazione illustrativa e tecnico finanziaria del contratto decentrato integrativo.

La Delegazione trattante di parte pubblica è composta dal Segretario Generale con funzioni di Presidente (dott. Fabrizio Costa), dal Dirigente PF amministrazione del personale (dott.ssa Daniela Del Bello), dal Dirigente PF sistemi informativi (dott.ssa Stefania Baldassarri) e dal Dirigente PF lavoro e formazione (dott. Fabio Montanini); per la parte sindacale vi sono le RSU della Regione Marche CGIL, CISL e UIL ammesse e firmatarie.

Si premette che:

- a) il trasferimento del personale è avvenuto ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e della L.R. 3 aprile 2015 n. 13.;
- b) l'ammontare delle risorse è stato determinato sulla base della nota della Commissione Affari Istituzionali del 25 maggio 2016 e corrisponde agli importi goduti dal personale trasferito nell'annualità 2014, in termini di competenza;

Il Fondo delle risorse decentrate per il **personale non dirigente della Giunta Regione Marche trasferito dalla Provincia di Ancona dell'anno 2016** ammonta ad euro 507.122,34, (che sono tutte risorse stabili: non vi sono risorse

variabili) iscritto al capitolo 2011010005: sono stati quantificati in euro 130.919,69 gli oneri riflessi nonché in euro 43.105,40 la conseguente Irap, rispettivamente iscritti nei capitoli 2011010016 e 2011010027 del bilancio 2016.

Al Collegio è consegnata la bozza di costituzione del Fondo per le risorse decentrate: detto Fondo sarà formalmente costituito al momento che la Giunta autorizzerà la sottoscrizione del contratto. Il responsabile della PF dott.ssa Maria Di Bonaventura ha attestato la copertura finanziaria. Le risorse che costituiscono il Fondo sono imputate alla Missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" – Programma 1.10 "Risorse umane".

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione la disciplina concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, già allegata sub lett. B) al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 28/12/2012, come modificata dall'articolo 2 del medesimo contratto e dall'articolo 2, comma 3, del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 30/12/2015.

Trovano inoltre applicazione a titolo di performance individuale gli articoli 5 e 6 del Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del 22/06/2009, nonché l'allegato C) del contratto del 28/12/2012 sopra citato, relativi alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità.

Il Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 150/2009 è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 01/02/2016 e n. 924 del 08/08/2016.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 33/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 25/01/2016.

E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 ed agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013.

La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

Il Collegio ha acquisito le evidenze contabili dalle quali si prende atto che sono rispettati gli equilibri di bilancio totali e di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa.

Tutto sopra considerato, il Collegio dei Revisori

Premesso

- a) che l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla*

corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal Collegio dei Revisori, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti?;

- b) che l'art. 40, comma 3-sexsies del D.Lgs. 165/2001 prevede che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal Mef di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40bis, comma 1 del presente Decreto"*;
- c) che l'art. 4, comma 1 del CCNL del 1 aprile 1999, dispone che *"in ciascun ente le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17"*;
- d) che l'art. 5, comma 3 del CCNL dell'1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"*;
- e) che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies, l'eventuale recupero sarà operato nell'ambito della sessione negoziale successiva;

Esaminata la documentazione ricevuta, ed in particolare la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi del personale non dirigente della Giunta Regione Marche trasferito dalla Provincia di Ancona per l'annualità 2016;

Vista l'ipotesi di contratto decentrato annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 del personale non dirigente della Giunta Regione Marche trasferito dalla Provincia di Ancona;

Vista la Circolare n. 12 del 23/03/2016 della RGS che, tra l'altro, ha indicato



che l'importo del Fondo 2016 deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. Il Fondo del 2016 risulta come da prospetto riepilogativo che segue:

	Fondo 2016
A Risorse fisse	507.122,34
B Risorse variabili	0,00
C = A + B Totale Fondo	507.122,34
D Risorse variabili non soggette al vincolo	0,00
E = C - D Totale Fondo per vincolo	507.122,34

Destinazioni non contrattate	366.453,64
Destinazioni contrattate	140.668,70
Destinazioni da regolare	-
Totale destinazioni	507.122,34



Verificato

- che dalla "Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria" sono redatte secondo lo schema definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012;
- che per effetto del comma 456 dell'art. 1 legge 14/2013 (Legge di stabilità 2014) con riferimento alle riduzioni da apportare ai fondi contrattuali la statuizione dell'art. 9, comma 2bis, DL 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 01.01.2015;
- che l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

CERTIFICA la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa del **personale non dirigente della Giunta Regione Marche trasferito dalla Provincia di Ancona dell'anno 2016** con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Ancona, li 27 dicembre 2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gianni Ghirardini (Presidente) 
Dott. Luciano Fazzi 
Dott. Giuseppe Mangano 